



COMUNE DI UDINE

REGOLAMENTO

Norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana

(Approvato con deliberazioni consiliari n. 15 d'ord. del 12 febbraio 2001 e 81 d'ord. del 25 giugno 2001)

CAPO I
Norme generali

Articolo 1
Fonti e finalità

1. Il presente regolamento detta le norme per la tutela e lo sviluppo della lingua friulana, nonché per l'uso del friulano da parte dell'Amministrazione comunale, sulla base dell'articolo 6 della Costituzione, dell'articolo 3 dello Statuto di autonomia della Regione Friuli – Venezia Giulia, degli articoli 16 e 43 dello Statuto del Comune di Udine, dell'articolo 13 del Decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

2. Ai fini delle norme citate, la Città di Udine risulta inclusa nel territorio in cui la lingua friulana è tradizionalmente e significativamente parlata come individuato nel D.P.G.R. 13 novembre 1996, n. 0412/Pres, e successive integrazioni.

Articolo 2
Politica linguistica comunale

1. La Città di Udine, capitale del Friuli storico, assume la lingua friulana quale elemento essenziale della propria identità storico-culturale e quale fondamento dell'autonomia speciale della Regione.

2. La tutela e la promozione dello sviluppo della lingua friulana costituiscono una funzione dell'Amministrazione comunale. Per adempiere a tale funzione il Comune di Udine si dota di una propria politica linguistica ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9, conformemente agli articoli 16, 27, 43 e 47 del proprio Statuto.

3. Il Comune di Udine ispira la propria politica linguistica ai principi della Carta Europea delle Lingue Minoritarie e Regionali approvata dal Consiglio d'Europa, a cui è stata data attuazione, per quanto riguarda la lingua friulana, con la Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

4. L'Amministrazione comunale è impegnata nella normalizzazione linguistica del friulano con particolare riferimento al consolidamento della grafia ufficiale della lingua friulana identificata dall'articolo 13 della Legge regionale n. 15/1996 come sostituito dall'articolo 124, comma 4, della

Articolo 3

Coordinamento con la politica linguistica regionale

1. La politica linguistica comunale coordina i propri programmi, interventi, obiettivi e strumenti con quelli della politica linguistica regionale.

2. Per le finalità del comma 1, il Comune stipula una convenzione-quadro con l'Osservatorio regionale della Lingua e della Cultura Friulane (OLF) secondo il disposto degli articoli 6 e 17 della Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. La convenzione-quadro stabilisce le modalità per l'avvalimento da parte del Comune delle strutture e delle competenze scientifiche dell'Osservatorio con particolare riferimento a:

- a) problemi connessi con l'applicazione della grafie ufficiale;
- b) scelta della lingua modello;
- c) linguaggio tecnico della pubblica amministrazione, del diritto, dei singoli settori di intervento comunale e connessi neologismi;
- d) toponomastica;
- e) traduzione di testi normativi e di atti di alta amministrazione;
- f) formazione ed accreditamento linguistico del personale comunale;
- g) consulenze su specifiche iniziative di politica linguistica anche di carattere normativo.

4. La convenzione può prevedere iniziative congiunte del Comune e dell'Osservatorio, anche a carattere continuativo, definendo i compiti e gli oneri rispettivi delle parti.

5. La convenzione disciplina la facoltà, da parte del Comune, di avvalersi di personale dello staff scientifico dell'Osservatorio per la programmazione, l'organizzazione e l'implementazione della propria politica linguistica.

6. La stessa convenzione stabilisce i rapporti tra l'Osservatorio e gli Enti culturali comunali.

Articolo 4

Partecipazione a progetti comunitari

1. Nel quadro della propria politica linguistica, il Comune partecipa alla realizzazione dei progetti comunitari di tutela e sviluppo delle lingue locali. A tal fine il Comune può stabilire accordi con l'Ufficio Europeo per le lingue meno diffuse nelle forme consentite dal diritto comunitario.

Articolo 5

Convenzioni

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, l'Amministrazione comunale persegue le finalità di cui al presente regolamento anche mediante convenzioni con la Provincia, con altri Comuni, con l'Università di Udine, la Società Filologica Friulana e con altri Enti ed Istituzioni pubblici o privati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Articolo 6

Grafia ufficiale

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 2 e 3, della Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, i cartelli indicatori, le pubblicazioni e ogni altro documento in friulano dell'Amministrazione comunale e degli Enti da essa dipendenti sono redatti nella grafia ufficiale individuata dall'articolo 13 della Legge regionale n. 15/1996 come sostituito dall'articolo 124, comma 4, della Legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

2. Nella scelta della lingua modello l'Amministrazione comunale si attiene alle direttive dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane, ove emanate.

Articolo 7

Uso della lingua friulana

1. A norma dell'articolo 43 dello Statuto e in attuazione dell'articolo 9 della Legge 15 dicembre 1999, n. 482, gli uffici dell'Amministrazione comunale usano la lingua friulana in forma scritta e orale sulla base degli articoli 11 e 11 bis della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come sostituiti dall'articolo 124 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13.

2. Per le finalità del comma 1, il Comune istituisce uno sportello per i cittadini che utilizzano la lingua ammessa a tutela nell'ambito dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico avvalendosi del personale interprete di cui all'articolo 8.

3. L'introduzione della lingua friulana nell'amministrazione avviene sulla base di un

programma dettagliato di interventi predisposto dalla Giunta comunale entro il 30 maggio di ciascun anno tenendo conto, ai fini del finanziamento statale, dei criteri per il riparto dei fondi della Legge n. 482/1999 definiti con decreto del Ministro per gli affari regionali.

4. Entro il 30 giugno di ciascun anno il programma del comma 3 è trasmesso alla Regione Friuli - Venezia Giulia e, per conoscenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali.

Articolo 8

Personale interprete

1. In materia di incarichi agli interpreti e traduttori si applicano le vigenti disposizioni che disciplinano il loro specifico rapporto di lavoro.

2. Il programma di cui all'articolo 7 quantifica il fabbisogno di personale interprete ai fini del finanziamento statale previsto dalla Legge 15 dicembre 1999, n. 482.

CAPO II

Uso del friulano nell'amministrazione

Articolo 9

Petizioni

1. I cittadini, le associazioni e le altre formazioni sociali possono presentare le istanze, le petizioni e le proposte di cui all'articolo 40 dello Statuto redatte in lingua friulana.

2. Nel caso del comma precedente, ove la risposta non consista in un atto destinato a produrre effetti giuridici diretti, gli istanti possono richiedere che la stessa sia formulata nella medesima lingua.

Articolo 10

Comunicazioni al pubblico

1. I manifesti, le indicazioni stradali luminose e le altre comunicazioni dell'Amministrazione destinate alla generalità dei cittadini sono, di norma, espresse sia in italiano che in friulano. Solo il

testo italiano è in grado di produrre effetti giuridici.

2. Sul sito *Internet* del Comune le informazioni di rilevanza generale sono, di norma, bilingui. La Giunta prevede, con propria deliberazione, altre forme di comunicazione informatica in forma bilingue.

Articolo 11

Targhe, tabelle, timbri, carta intestata

1. Le targhe, le tabelle, nonché le altre indicazioni scritte rivolte al pubblico negli Uffici del Comune e degli Enti da esso derivati sono redatte in lingua friulana, accanto a quelle in lingua italiana, con pari dignità grafica. E' fatto salvo l'uso di altre lingue per finalità particolari.

2. Nell'applicazione della norma del comma 1, viene data priorità ai musei, ai teatri e alle altre strutture culturali.

3. I timbri e la carta intestata dei vari Uffici comunali riportano, di norma, la doppia dicitura in lingua italiana e in lingua friulana.

Articolo 12

Procedimenti amministrativi

1. Le domande, le istanze e le richieste previste, per ciascun procedimento amministrativo, dall'apposito regolamento, possono essere redatte in lingua friulana. A tal fine gli interessati possono utilizzare i fac-simili messi a disposizione dall'Amministrazione anche per via informatica.

2. Gli atti interni, preliminari e preparatori del procedimento, sono formulati in lingua italiana e così pure gli atti finali di ogni procedimento destinato a produrre effetti giuridici.

3. Il programma annuale di cui all'articolo 7 disciplina i casi e le modalità con cui i cittadini possono ottenere copia degli atti, redatti in una delle due lingue, tradotta nell'altra lingua.

4. Tutte le forme di pubblicità degli atti previsti dalla legge sono effettuate in lingua italiana, ferma restando la possibilità di effettuarle anche in lingua friulana. In tali casi, l'onere della traduzione non può comportare per gli Uffici un prolungamento dei tempi per i quali siano già stabiliti i termini per la conclusione del procedimento.

5. Nei procedimenti di fronte al Difensore civico è altresì consentito l'uso del friulano. Per

eventuali necessità di traduzioni, essi si avvalgono delle strutture dell'Amministrazione a ciò deputate.

CAPO III

Toponomastica

Articolo 13

Cartelli indicatori di località

1. Ai sensi dell'articolo 14, commi 3 e 4, della Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, i cartelli indicatori di località all'ingresso del Comune e delle frazioni riportano la doppia dizione italiana e friulana con pari dignità grafica. Nel caso il toponimo ufficiale sia identico a quello in lingua friulana, si riporta solo quello ufficiale correggendo, ove occorra, la grafia.

Articolo 14

Toponimi in lingua friulana

1. Sentita la Commissione consultiva per la toponomastica, l'Amministrazione comunale può introdurre nuovi toponimi in lingua friulana aventi uso ufficiale.

2. I toponimi in friulano che abbiano già uso ufficiale al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento sono riportati alla corretta grafia e pronuncia a cura della Commissione consultiva per la toponomastica.

Articolo 15

Toponomastica storica

1. Il Comune di Udine tutela la toponomastica storica, anche in lingua friulana, e ne promuove l'uso anche ufficiale.

2. Nell'intitolazione di nuove strade e piazze, l'Amministrazione recupera le denominazioni tradizionali delle varie zone conosciute attraverso testimonianze storiche e popolari. Negli altri casi i toponimi storici sono ricordati da un'apposita targa di colore caratteristico da porsi accanto alla targa recante il nome ufficiale.

Articolo 16
Commissione consultiva toponomastica

1. L'articolo 1 del Regolamento per la costituzione ed il funzionamento della Commissione consultiva per la toponomastica locale, approvato con deliberazione n. 70 d'ord., n. 8722 P.G. del 25 marzo 1988, è sostituito dal seguente:

"Art. 1

E' costituita la Commissione consultiva per la toponomastica locale, formata da cinque membri scelti fra studiosi ed esperti che abbiano specifiche competenze storiche, linguistiche, relative a tradizioni e costumi locali, o comunque materie attinenti le finalità da perseguire da parte della Commissione stessa, e cioè l'individuazione delle denominazioni più opportune per vie e piazze cittadine.

I cinque membri sono designati dalla Giunta comunale ed uno dei predetti è nominato su indicazione dell'Osservatorio regionale per la lingua e la cultura friulane."

2. La modifica di cui al comma 1 ha effetto dal prossimo rinnovo della Commissione.

CAPO IV
Promozione della cultura in lingua friulana

Articolo 17
Attività culturali

1. La tutela e lo sviluppo della lingua friulana costituiscono una finalità generale della politica culturale della Città. Tutti i settori in cui si articola l'offerta culturale del Comune sono impegnati, nell'ambito di rispettiva competenza, al perseguitamento di detta finalità.

2. Nella programmazione delle attività culturali, e segnatamente dell'utilizzo delle sale teatrali e cinematografiche di proprietà comunale, è prevista un'adeguata presenza della lingua friulana anche attraverso l'organizzazione di specifiche stagioni e rassegne, che possono essere estese ad altre minoranze linguistiche.

3. Nella concessione di contributi per le attività culturali previsti da specifici regolamenti l'Amministrazione comunale valorizza le iniziative di qualità che usano o promuovono la lingua friulana.

4. Per le attività culturali in lingua friulana l'Amministrazione comunale richiede, di norma, il concorso finanziario e tecnico della Regione nelle forme previste dalle leggi regionali vigenti.

Articolo 18

Civica Accademia d'Arte Drammatica

1. Nell'ambito della propria attività istituzionale rivolta alla formazione di attori professionali, la Civica Accademia d'Arte Drammatica "Nico Pepe" svolge attività specifiche per lo sviluppo del teatro in lingua friulana.

2. La programmazione didattica della Civica Accademia d'Arte Drammatica prevede, accanto alle normali materie teatrali, corsi di storia, cultura, lingua e letteratura friulane.

3. Gli studenti dell'Accademia, all'atto della domanda di iscrizione, scelgono tra il piano di studio di indirizzo generale e quello di indirizzo friulano. I corsi di storia, cultura, lingua e letteratura friulane sono obbligatori per l'indirizzo friulano mentre sono facoltativi per l'indirizzo generale.

4. Almeno un terzo dei posti annualmente a disposizione sono riservati a studenti che abbiano scelto il corso di studi ad indirizzo friulano.

Articolo 19

Biblioteca civica "Vincenzo Joppi"

1. Ai sensi dell'articolo 9 della Legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, la Biblioteca civica "Vincenzo Joppi" è l'istituzione di riferimento regionale per la conservazione e la valorizzazione di tutta la produzione a stampa, manoscritta e audiovisiva, di argomento storico, musicale e letterario friulano o di lingua friulana. Essa contribuisce alla conservazione ed alla fruizione su supporti informatici dei fondi antichi.

2. Per lo svolgimento dei compiti del comma 1, è istituita una specifica "Sezione friulana" della Biblioteca civica secondo il disposto dell'articolo 9 della Legge regionale n. 15/1996.

3. La Biblioteca civica "Vincenzo Joppi" promuove la produzione di tutti i dati catalografici d'interesse friulano in suo possesso a vantaggio di tutte le biblioteche dotate di specifici fondi locali friulani, utilizzando adeguati supporti informatici, che consentano l'effettiva centralizzazione e scambio delle procedure catalografiche.

4. La sezione friulana della Biblioteca civica è finanziata dall'Amministrazione regionale giusto il disposto dell'articolo 9, comma 3, della Legge regionale n. 15/1996.

Articolo 20

Sostegno all'editoria

1. Al fine di contribuire al sostegno dell'editoria di qualità in lingua friulana nonché in lingua italiana che valorizzi la cultura friulana, l'Amministrazione comunale acquista un numero adeguato di copie delle opere in lingua friulana di particolare rilevanza e qualità da destinare alle scuole ovvero da utilizzare quali premi o omaggi a cura dell'Ufficio di Gabinetto del Sindaco.

2. Le opere e i progetti editoriali da sostenere ai sensi del comma 1 sono prescelti, nei limiti delle disponibilità di bilancio, dal Dirigente competente sentita un'apposita Commissione costituita da tre membri nominata nel suo seno dalla Consulta comunale per la cultura.

CAPO V

Norme finali

Articolo 21

Festa del 3 aprile

1. Ai dell'art. 28 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, il Comune di Udine riconosce come occasione significativa per la comunità friulana la ricorrenza del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia

2. In occasione della ricorrenza del 3 aprile, anniversario dell'istituzione dello Stato del Patriarcato di Aquileia, il Comune di Udine espone, accanto al gonfalone, la bandiera italiana, quella europea e la bandiera della Patria del Friuli, consistente nell'aquila rampante su sfondo blu con becco e speroni rossi; le stesse dovranno venire esposte costantemente a Palazzo D'Aronco.

3. La bandiera della Patria del Friuli è altresì esposta, assieme a quella italiana ed europea ed al gonfalone del Comune, nell'aula consiliare durante le sedute del Consiglio comunale.

Articolo 22

Festa del 6 giugno

1. Il 6 giugno, festa del Beato Bertrando, viene solennizzato con cerimonia ufficiale del Comune.

Articolo 23

Pubblicazione

1. Il presente regolamento è redatto in lingua italiana ed in lingua friulana. Solo il testo italiano ha valore legale.